

SAXA GRES S.P.A.

Sede: Via Osteria della Fontana n. 69 A-B-C - 03012 Anagni (FR)

**Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone, codice fiscale e partita IVA:
02806440604**

Numero REA FR 179187

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: Euro 3.100.000

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2023"

**DI IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO FINO A EURO 75.000.000
GARANTITO, FRA L'ALTRO, DA IPOTECHE, PRIVILEGI SPECIALI, PEGNO SU
DOMANDE DI BREVETTO E PEGNI SU AZIONI.**

CODICE ISIN: IT0005339194

Oggetto sociale: la società ha per oggetto la produzione e/o commercializzazione di prodotti ceramici per pavimenti e rivestimenti, apparecchi sanitari, materiale da costruzione ed in genere tutto quanto rientra nell'industria edilizia. La società potrà aprire e mettere in esercizio, previe le autorizzazioni di legge, cave e torbiere senza limitazione di superficie, né di numero, né di profondità per l'estrazione dell'argilla e/o altri inerti.

La società ha inoltre per oggetto la trasformazione di scarti della produzione e di rifiuti urbani e industriali e l'utilizzo di materie prime e seconde.

La società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, costituende o già costituite, enti o imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.

La società, nell'ambito del perseguimento del suo oggetto sociale, può prestare avalli, rilasciare fidejussioni e ogni altra garanzia anche reale, e può inoltre procedere ad atti gratuiti a titolo di solidarietà sociale o di utilità pubblica, nonché per la promozione di interessi culturali ed artistici a favore di terzi nel rispetto della propria capacità e solidità finanziaria.

Le attività di natura finanziaria non dovranno essere svolte nei confronti del pubblico e sempre in ossequio al disposto delle leggi in materia, rimanendo in tutti i casi tassativamente precluse l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito di cui al D.Lgs. 358/1993 o da sue integrazioni e modifiche, nonché l'attività di esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni e comunque, infine, qualsiasi altra attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni od abilitazioni.

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni emesse dalle società per azioni.

Art. 1 – Status delle Obbligazioni

1.1 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, garantite e non subordinate ad altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Articolo 2 – Importo nominale dell'emissione, taglio, valuta di emissione e forma dei titoli

2.1 Il presente regolamento del prestito obbligazionario (il "**Regolamento**") disciplina i termini e le condizioni del Prestito Obbligazionario denominato "*Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2023*" (il "**Prestito Obbligazionario**") di importo nominale complessivo fino a Euro 75.000.000, emesso in virtù della delibera del consiglio di amministrazione della società Saxa Gres S.p.A. (l'"**Emittente**"), verbalizzata dal Notaio Pietro Gilardoni di Albano Laziale con atto in data 17 maggio 2018 rep. n. 1123, racc. n. 760, registrato ad Albano Laziale il 18 maggio 2018 al n. 5359 Serie 1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Frosinone in data 24 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, come successivamente integrata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente verbalizzata dal Notaio Pietro Gilardoni di Albano Laziale con atto in data 2 luglio 2018 rep. n. 1210, racc. n. 822, registrato ad Albano Laziale il 2 luglio 2018 al n. 7656 Serie 1T, iscritta nel Registro delle Imprese di Frosinone in data 5 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile.

2.2 Il Prestito Obbligazionario è suddiviso in n. 75.000 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 1.000 cadauno in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**").

2.3 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

2.4 Le Obbligazioni sono titoli al portatore emessi in forma dematerializzata ai sensi di legge e sono detenute in tale forma per conto dei portatori delle obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**" e, ciascuno, l'"**Obbligazionista**") fino al rimborso delle stesse, presso Monte Titoli S.p.A.

("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-*bis*, Parte III, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento congiunto del 22 febbraio 2008, modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010, come successivamente modificato (il "Provvedimento Congiunto"). Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i trasferimenti aventi ad oggetto le Obbligazioni e la costituzione sulle stesse di qualsiasi tipologia e natura di vincolo), nonché l'esercizio dei diritti patrimoniali incorporati nelle stesse potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli "Intermediari Aderenti") e mediante corrispondente registrazione sui conti accessi da tali Intermediari Aderenti presso Monte Titoli, in conformità con quanto previsto dagli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

2.5 La titolarità delle Obbligazioni sarà in qualsiasi momento indicata nei registri contabili ai sensi delle previsioni dell'articolo 83-*quater* del TUF e del Provvedimento Congiunto. L'Obbligazionista non potrà richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del TUF, e della relativa normativa di attuazione.

Articolo 3 - Prezzo di emissione

3.1 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, al prezzo di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione (il "**Prezzo di Emissione**").

3.2 Successivamente alla Data di Prima Emissione, come di seguito definita, il prezzo per ciascuna Obbligazione, nelle successive emissioni, sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi lordo, come definiti al successivo articolo 6 (*Interessi*), della cedola in corso di maturazione.

3.3 Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari ad Euro 125.000,00 (corrispondente a n. 125 Obbligazioni), ovvero superiore, per multipli di Euro 1.000.

Articolo 4 – Data di prima emissione, data di godimento, data di scadenza e successive sottoscrizioni

4.1 L'emissione del Prestito Obbligazionario sarà eseguita in via scindibile: una parte, pari ad Euro 24.190.000, è emessa in data 10 luglio 2018 (la "**Data di Prima Emissione**") e le relative Obbligazioni hanno godimento a decorrere dalla stessa data (la "**Data di Godimento**"). Successivamente alla Data di Prima Emissione, la restante parte del Prestito Obbligazionario potrà essere oggetto di offerta privata da parte dell'Emittente, senza il

consenso dei portatori delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte, a nuovi investitori fino al giorno antecedente alla Data di Scadenza, come di seguito definita (i.e. 9 luglio 2023).

4.2 Le Obbligazioni relative alla parte di Prestito Obbligazionario oggetto di offerte private successivamente alla Data di Prima Emissione potranno essere emesse ogniqualevolta l'Emittente abbia ricevuto da parte dell'investitore l'apposito modulo di sottoscrizione e il relativo accredito, con valuta alle rispettive date di emissione, del Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi lordo della cedola in corso di maturazione. Resta inteso che l'Emittente si riserva il potere di rifiutare, a sua totale discrezionalità e senza necessità di fornire alcuna motivazione al riguardo, nuove sottoscrizioni che dovessero pervenirle e, quindi, si riserva il potere di non procedere ad una o più emissioni.

4.3 Resta inteso che la parte del Prestito Obbligazionario da emettersi successivamente alla Data di Prima Emissione, anche in multiple occasioni, avrà, a tutti gli effetti, gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni emesse alla Data di Prima Emissione, in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse.

4.4 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4.2, l'Emittente potrà inoltre procedere in qualunque momento, durante il periodo di offerta privata di cui all'articolo 4.1, a sua totale discrezionalità e senza necessità di fornire alcuna motivazione al riguardo, alla chiusura anticipata delle sottoscrizioni, sospendendo in via definitiva l'accettazione di eventuali ulteriori richieste di sottoscrizione dandone semplice informativa mediante pubblicazione sul sito internet www.saxagres.it.

4.5 Il Prestito Obbligazionario ha durata di 5 anni - salvo i casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*) e su richiesta dell'Emittente ai sensi dell'articolo 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*) - e decorre dalla Data di Prima Emissione sino al 10 luglio 2023 (la "**Data di Scadenza**").

4.6 Le Obbligazioni saranno, di volta in volta, messe a disposizione degli Obbligazionisti presso Monte Titoli contestualmente alla loro emissione.

Articolo 5 - Restrizioni alla libera trasferibilità e circolazione delle Obbligazioni

5.1 Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni possono essere trasferite esclusivamente ad investitori qualificati.

5.2 Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF e all'articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

5.3 Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti

applicabili, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita. Fermo restando quanto precede, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni potrà avvenire solo (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

5.4 La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili di volta in volta ai titoli obbligazionari.

Articolo 6 – Interessi

6.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso di cui al successivo articolo 6.4 (gli "**Interessi**") a decorrere, rispetto alle Obbligazioni emesse alla Data di Prima Emissione, dalla Data di Godimento (inclusa) e sino alla precedente fra: (i) la Data di Scadenza (esclusa); e (ii) la data di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*) o dell'articolo 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*); e, rispetto alle Obbligazioni emesse successivamente alla Data di Prima Emissione, a decorrere dalla Data di Pagamento Interessi (come di seguito definita) immediatamente antecedente (inclusa) alla relativa data di emissione e sino alla precedente fra (i) la Data di Scadenza (esclusa) e (ii) la data di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*) o dell'articolo 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*).

6.2 I pagamenti degli Interessi saranno effettuati, in via posticipata, con periodicità semestrale, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno sino alla Data di Scadenza (le "**Date di Pagamento Interessi**" e, ciascuna, una "**Data di Pagamento Interessi**"). La prima Data di Pagamento Interessi cade il 31 dicembre 2018 mentre l'ultimo pagamento degli Interessi sarà effettuato in coincidenza con la Data di Scadenza o, qualora rimborsate anticipatamente, la data in cui le Obbligazioni siano rimborsate ai sensi degli articoli 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*) e 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*).

6.3 Gli Interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi su numero di giorni effettivi (*Act/Act unadjusted*). In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno non lavorativo secondo il calendario Target, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo secondo il calendario Target, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento Interessi.

6.4 Le cedole saranno calcolate al tasso annuo lordo del 7% e saranno pari all'importo risultante dall'applicazione di tale tasso annuo lordo al valore nominale dell'Obbligazione, moltiplicato per il numero di giorni effettivi del periodo di interesse, il tutto diviso per il

numero di giorni effettivi dell'anno, con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato al centesimo di Euro superiore).

6.5 Per "periodo di interesse" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento Interessi (esclusa).

6.6 Per "giorno lavorativo" si intende qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività ed è funzionante il Sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET 2).

6.7 Gli importi delle cedole non sono fruttiferi.

Articolo 7 – Rimborso ordinario

7.1 Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*) e 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*), il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza, comprensivo degli Interessi maturati come stabilito dal precedente articolo 6 (*Interessi*). Qualora la Data di Scadenza del Prestito Obbligazionario dovesse cadere in un giorno non lavorativo secondo il calendario Target, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo secondo il calendario Target, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Articolo 8 – Utilizzo dei proventi dell'emissione

8.1 L'Emittente utilizzerà i proventi dell'emissione del Prestito Obbligazionario per finanziare (i) la riconversione industriale del ramo di azienda di Ideal Standard sito in Roccasecca, la cui acquisizione, per il tramite della propria controllata Saxa Grestone S.p.A., è stata perfezionata il 28 febbraio 2018, e (ii) nuove acquisizioni e riconversioni di complessi aziendali, nonché per far fronte alle proprie esigenze di cassa tra cui, in minore parte, l'estinzione dei prestiti attualmente pendenti.

Articolo 9 – Garanzie

9.1 A garanzia del Prestito Obbligazionario sono stati predisposti, e sono stati ricevuti agli atti di un notaio all'uopo incaricato (il "**Notaio Designato**"), i seguenti atti costitutivi di garanzie reali a favore degli Obbligazionisti:

- a) a cura dell'Emittente, atti costitutivi di:
 - (i) ipoteca sulla cava in località Sigillo nel Comune di Ferentino, nonché un'ipoteca sui beni immobili in località Selciatella, nel Comune di Anagni, rispettivamente, di primo e di terzo grado all'esito della formale cancellazione, ai sensi dell'articolo 10.2 che segue, di talune delle ipoteche attualmente esistenti su tali beni immobili;

- (ii) privilegio speciale ai sensi degli articoli 46 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sugli impianti e macchinari dell'Emittente nell'impianto produttivo di Anagni, per la parte di macchinari non oggetto di contratti di leasing o sui quali non gravano eventuali future garanzie in favore di Invitalia S.p.A. (nel quale ultimo caso la garanzia a favore degli Obbligazionisti sarà di grado successivo a quella di Invitalia S.p.A., nei limiti consentiti dalla legge, anche eventualmente attraverso, se del caso, il relativo ri-perfezionamento);
 - (iii) pegno su n. 1 domanda di brevetto per invenzione industriale "Trattamento Ceneri", depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) in data 23 aprile 2018 ed avente il seguente numero identificativo: 102018000004790;
 - (iv) pegno sul 100% delle azioni di Saxa Grestone S.p.A. (il "**Garante**");
- b) a cura degli attuali azionisti dell'Emittente, un atto costitutivo di pegno sul 100% delle azioni dell'Emittente stessa, di primo grado all'esito della formale cancellazione, ai sensi dell'articolo 10.2 che segue, del pegno attualmente esistente su dette azioni;
- c) a cura del Garante e nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 9.4:
- (i) ipoteca di primo grado sui beni immobili nel Comune di Roccasecca, restando tuttavia inteso che eventuali futuri finanziamenti concessi da Invitalia S.p.A. all'Emittente dovranno, nei limiti consentiti dalla legge, beneficiare di ipoteca di grado sovraordinato rispetto alla presente, anche eventualmente attraverso, se del caso, il relativo ri-perfezionamento (l'"**Ipoteca del Garante**"); e
 - (ii) pegno su n. 2 domande di brevetto per invenzione industriale "Sampietrino" e "Processo Produttivo", depositate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) in data 23 aprile 2018 ed aventi i seguenti numeri identificativi: 102018000004787 e 102018000004789,

(complessivamente, le "**Garanzie Reali in Sede di Prima Emissione**").

9.2 Inoltre, a garanzia del Prestito Obbligazionario, il Garante emetterà in favore degli Obbligazionisti, nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 9.4, una garanzia fideiussoria (la "**Garanzia Fideiussoria**").

9.3 Il Prestito Obbligazionario dovrà essere assistito, altresì, dalle seguenti ulteriori garanzie reali – costituite dall'Emittente e/o dal Garante e/o da eventuali ulteriori soggetti di cui l'Emittente detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 51% del capitale sociale munito di diritto di voto, nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 9.4 ed all'articolo 2358 (*Altre operazioni sulle proprie azioni*) del Codice Civile – a favore degli Obbligazionisti, ai sensi degli atti costitutivi di garanzia ricevuti agli atti del Notaio Designato, entro i termini per ciascuno di essi, di seguito previsti:

- a) ipoteca su beni immobili acquisiti, in tutto o in parte, con proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione;
- b) da parte del Garante, privilegio speciale ai sensi degli articoli 46 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sugli impianti e macchinari della fabbrica in Roccasecca entro e non oltre 30 giorni dalla data di completamento della riconversione industriale dell'impianto di Roccasecca e, comunque, entro il 31 marzo 2019;
- c) da parte dell'Emittente e del Garante, privilegio speciale ai sensi degli articoli 46 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sugli impianti e macchinari dell'impianto produttivo di Anagni e della fabbrica in Roccasecca successivamente acquisiti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione;
- d) privilegio speciale ai sensi degli articoli 46 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 su gli altri impianti e macchinari acquisiti, in tutto o in parte, con proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione;
- e) da parte dell'Emittente e del Garante pegno, a seconda dei casi, sulle domande di registrazione relative ai, ovvero sui, marchi di cui l'Emittente e il Garante abbiano volta per volta richiesto la registrazione (ovvero di cui siano divenute proprietarie) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) ovvero presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (*WIPO*) o qualunque altro ufficio o autorità competente a livello nazionale o internazionale alla ricezione ed esame delle domande di registrazione di marchio nonché ai controlli, alle concessioni ed a tutte le ulteriori attività relative alla protezione e regolamentazione dei diritti di proprietà industriale;
- f) pegno, a seconda dei casi, sulle domande di registrazione relative ai, ovvero sui, marchi di cui le società detenute dall'Emittente, direttamente o indirettamente, almeno per il 51% del capitale sociale munito di diritto di voto, abbiano volta per volta richiesto la registrazione (ovvero di cui siano divenute proprietarie) presso (ovvero da) l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) ovvero presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (*WIPO*) o qualunque altro ufficio o autorità competente a livello nazionale o internazionale alla ricezione ed esame delle domande di registrazione di marchio nonché ai controlli, alle concessioni ed a tutte le ulteriori attività relative alla protezione e regolamentazione dei diritti di proprietà industriale;
- g) pegno sulle azioni o quote di società acquisite, in tutto o in parte, con proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione, di cui l'Emittente detenga direttamente almeno il 51% del capitale sociale munito di diritto di voto,

restando tuttavia inteso che eventuali futuri finanziamenti concessi da Invitalia S.p.A. o da altri istituti finanziatori per l'acquisto dei medesimi beni (ovvero delle società che detengano

detti beni) di cui sopra il cui costo finanziario complessivo (i.e. tasso di interesse, commissioni, oneri e altri costi connessi) (il “**Costo Finanziario Complessivo**”) sia inferiore al Costo Finanziario Complessivo del Prestito Obbligazionario dovranno, nei limiti consentiti dalla legge, beneficiare di garanzie di grado sovraordinato rispetto alle precedenti, anche eventualmente attraverso, se del caso, il relativo ri-perfezionamento,

(complessivamente, le “**Garanzie Reali Future**” e, congiuntamente alle Garanzie Reali in Sede di Prima Emissione, le “**Garanzie Reali**”).

9.4 Con specifico riferimento alla Garanzia Fideiussoria, all'Ipoteca del Garante ed alle eventuali Garanzie Reali Future concesse da soggetti diversi dall'Emittente e/o dai suoi azionisti, l'importo massimo garantito non potrà eccedere l'ammontare dei versamenti di mezzi finanziari (a titolo esemplificativo e non esaustivo sotto forma di finanziamenti soci o altri finanziamenti o versamenti irripetibili, a copertura perdite o a fondo perduto, ma con espressa esclusione di versamenti sotto forma di capitale sociale, in conto futuro aumento del capitale, o comunque volti alla sottoscrizione o acquisto di partecipazioni sociali del relativo costituente la garanzia) effettuati dall'Emittente in favore del Garante o del relativo soggetto costituente la garanzia a fronte dell'emissione delle Obbligazioni.

9.5 L'Emittente, in relazione ai beni oggetto di Garanzie Reali, avrà facoltà di costituire, o permettere la costituzione, in favore di terzi, di ulteriori garanzie, oneri o vincoli di natura reale o privilegi.

Articolo 10 – Impegni dell'Emittente

10.1 Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- a) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile;
- b) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge.

10.2 L'Emittente si impegna inoltre nei confronti degli Obbligazionisti a far sì che, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di integrale estinzione dell'indebitamento da ciascuno di esse rispettivamente assistito, tutte le garanzie reali costituite dall'Emittente o da qualsiasi soggetto nell'interesse dell'Emittente (ivi inclusi i soci dello stesso) nei confronti di qualsiasi soggetto, ed esistenti alla Data di Prima Emissione (diverse da quelle di cui all'Articolo 9 che precede), siano assentite di cancellazione in via definitiva ed incondizionata, ad eccezione delle seguenti ipoteche già costituite a garanzia dell'indebitamento finanziario in favore di Banco BPM Società per Azioni:

- a) ipoteca di primo grado di Euro 3.000.000,00 (*tremilioni virgola zero zero*) iscritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Frosinone in data 15 aprile 2010 ai nn. 7663 reg. gen. e 1611 di formalità, a garanzia delle obbligazioni nascenti dal

contratto di apertura di credito a rogito Notaio Claudio Togna di Roma in data 12 aprile 2010 rep. n. 16081/8263, registrato a Roma 3 il 13 aprile 2010 al n. 4905 Serie 1T; e

- b) ipoteca di secondo grado di Euro 750.000,00 (*settecentocinquantamila virgola zero zero*) iscritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Frosinone in data 9 maggio 2011 al n. 1393 di formalità a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di apertura di credito a rogito Notaio Claudio Togna di Roma in data 4 maggio 2011 rep. n. 16622/8628, registrato a Roma 3 in pari data al n. 16581 Serie 1T.

10.3 L'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a far sì che, entro e non oltre 40 giorni lavorativi dalla data di integrale estinzione dell'indebitamento da ciascuno di esse rispettivamente assistito, la cancellazione di tutte le garanzie reali (diverse dalle ipoteche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10.2 che precede) secondo quanto previsto all'Articolo 10.2 sia pienamente opponibile ai terzi.

Articolo 11 – Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti

11.1 Gli Obbligazionisti avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, previa conforme delibera da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti assunta secondo le modalità stabilite al successivo articolo 17.3 (una "**Delibera di Rimborso Anticipato**"), a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata alla sede dell'Emittente (una "**Richiesta di Rimborso Anticipato**"), nelle ipotesi di (ciascuna delle circostanze seguenti, un "**Evento Rilevante**"):

- a) inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsivoglia obbligazione di pagamento ai sensi del presente Regolamento ove tale inadempienza perduri per un periodo di oltre 10 giorni lavorativi;
- b) violazione da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi o impegni previsti dal presente Regolamento, diverso da quello indicato alla precedente lettera (a), ovvero violazione da parte dell'Emittente e/o degli azionisti dell'Emittente e/o del Garante e/o di qualsiasi soggetto costituente una delle Garanzie Reali Future di uno qualsiasi degli obblighi o impegni previsti dagli atti costitutivi delle Garanzie Reali o dalla Garanzia Fideiussoria, ovvero la falsità delle dichiarazioni rese dall'Emittente e/o dagli azionisti dell'Emittente e/o dal Garante e/o di qualsiasi soggetto costituente una delle Garanzie Reali Future nell'ambito del presente Regolamento o degli atti costitutivi delle Garanzie Reali o della Garanzia Fideiussoria. In tali casi, l'Emittente non sarà tenuta a procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni qualora la violazione sia stata sanata entro 30 giorni lavorativi da quello in cui l'Emittente abbia ricevuto la richiesta di rimborso anticipato;
- c) mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione possa influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio

o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere gravemente e irrimediabilmente, secondo un giudizio di ragionevolezza, la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario;

- d) (i) presentazione, da parte dell'Emittente, di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile; o (ii) verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile e che non sia stata rimediata (ove suscettibile di rimedio) nei termini di legge; o (iii) deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo *ex* articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti *ex* articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (iv) formalizzazione di un piano di risanamento *ex* articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (v) avvio da parte dell'Emittente di negoziati con la generalità dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- e) adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
- la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero
 - la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - senza il parere favorevole dell'assemblea degli Obbligazionisti, una modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente suscettibile di comportare una sostanziale modifica dell'attività svolta;
- f) elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari e/o protesti di assegni per importi superiori a Euro 1.000.000;
- g) iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 1.000.000, salvo il caso in cui l'Emittente (i) abbia prontamente contestato, impugnato o opposto, secondo la relativa procedura applicabile, il titolo esecutivo sul quale è fondata l'iscrizione della relativa ipoteca giudiziale o della trascrizione pregiudizievole e (ii) abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole;

- h) cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- i) mancata iscrizione delle Garanzie Reali previste dal Regolamento presso i pertinenti registri pubblici (ove necessario), quanto alle Garanzie Reali in Sede di Prima Emissione, entro il termine previsto nel relativo documento di garanzia e, quanto alle Garanzie Reali Future, entro il termine per ciascuna di esse previsto dall'articolo 9.3 di cui sopra;
- j) verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale (i) uno o più obblighi rilevanti dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento e/o uno o più obblighi dell'Emittente e/o degli azionisti dell'Emittente e/o del Garante e/o di qualsiasi soggetto costituente una delle Garanzie Reali Future ai sensi degli atti costitutivi delle Garanzie Reali divenga illegittimo, ovvero cessi di essere valido, efficace od opponibile e/o (ii) le Garanzie Reali (una volta costituite) cessino di essere valide, efficaci od opponibili e/o (iii) uno o più obblighi del Garante ai sensi della Garanzia Fideiussoria divenga illegittimo, ovvero cessi di essere valido, efficace od opponibile;
- k) autorizzazioni, i permessi e/o le licenze dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno e ciò comprometta, gravemente e irrimediabilmente, secondo un giudizio di ragionevolezza, la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario;
- l) adozione di un atto o provvedimento all'esito del quale le Obbligazioni non risultino più quotate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (*delisting*);
- m) inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi altro indebitamento finanziario dell'Emittente, ove l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 2.500.000 (*cross-default*).

11.2 La Richiesta di Rimborso Anticipato dovrà contenere l'indicazione specifica del relativo Evento Rilevante nonché la data (che dovrà coincidere con un Giorno Lavorativo) in cui, a scelta degli Obbligazionisti, dovrà avvenire il rimborso anticipato delle Obbligazioni (la "**Data di Rimborso Anticipato**"). Resta inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del decimo Giorno Lavorativo successivo all'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato. A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente dovute ed esigibili alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di costi per gli Obbligazionisti.

11.3 Resta inteso che, qualora entro 90 giorni dalla data in cui gli Obbligazionisti abbiano maturato il diritto di inviare una Richiesta di Rimborso Anticipato, detta Richiesta di

Rimborso Anticipato non sia stata effettivamente inviata all'Emittente per il tramite del rappresentante comune degli Obbligazionisti, tale diritto dovrà intendersi rinunciato.

11.4 L'Obbligazionista non ha facoltà di pretendere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al di fuori dei casi previsti all'articolo 11.1.

Articolo 12 - Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente

12.1 L'Emittente ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni, una prima volta alla data che cade 6 mesi dopo la Data di Prima Emissione, nonché, successivamente, ogni 3 mesi, e l'esercizio di tale facoltà dovrà essere preceduto dall'avviso di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente, da inviare agli Obbligazionisti almeno 15 giorni prima della relativa data di rimborso anticipato.

12.2 L'Emittente avrà inoltre la possibilità di modificare, a propria discrezione ma una sola volta nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, le modalità di rimborso del Prestito Obbligazionario stesso previste all'Articolo 7 (*Rimborso ordinario*), optando per una forma di rimborso di tipo *amortising* ed elaborando quindi un piano di ammortamento del capitale del Prestito Obbligazionario che non preveda, tuttavia, estensioni della scadenza finale. Detta opzione, una volta esercitata e comunicata al rappresentante comune degli Obbligazionisti, sarà vincolante per gli stessi senza necessità del loro preventivo consenso.

12.3 Infine, nel caso in cui l'Emittente sia tenuto a effettuare pagamenti a taluno degli Obbligazionisti in forza della clausola di *gross-up* di cui all'articolo 16 (*Regime fiscale e gross-up*), quest'ultimo avrà facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche solo parziale, delle Obbligazioni oggetto di *gross-up* in ogni momento.

12.4 Il rimborso anticipato di cui al presente articolo avverrà alla pari, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 (*Rimborso ordinario*), senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti. Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato parziale, l'importo minimo rimborsato dovrà essere pari a Euro 500.000 e successivi multipli di Euro 500.000 (ovvero il diverso importo previsto dal piano di ammortamento eventualmente elaborato ai sensi dell'articolo 12.2), e l'Emittente procederà al rimborso (con le modalità di cui al successivo articolo 13.1), maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati calcolati sulla quota parte rimborsata.

12.5 Successivamente a qualsiasi rimborso anticipato parziale ai sensi del presente articolo 12, le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere.

Articolo 13 - Servizio del prestito

13.1 Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, italiani o esteri, aderenti a Monte Titoli S.p.A., ed avverranno *pari passu* e *pro rata* fra tutti gli Obbligazionisti e con riferimento a tutte le Obbligazioni.

Articolo 14 - Ammissione alla negoziazione

14.1 L'Emittente presenterà presso Wiener Börse AG la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Terzo Mercato.

14.2 L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di presentare presso Borsa Italiana domanda di ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni sul Mercato ExtraMOT PRO.

Articolo 15 - Termine di prescrizione e decadenza

15.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 16 – Regime fiscale e *gross-up*

16.1 Il presente Regolamento ed il Prestito Obbligazionario beneficiano del regime dell'imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 20-bis, per espressa opzione esercitata in sede di delibera di emissione del Prestito Obbligazionario stesso richiamata all'Articolo 2.1 che precede. Detta imposta sostitutiva resterà a carico dell'Emittente.

16.2 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e le tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o sui relativi Interessi, premi ed altri frutti. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni e/o ai relativi Interessi, premi ed altri frutti sarà al netto delle imposte e delle tasse applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente.

16.3 In particolare, si considerano a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte dovute relativamente agli Interessi, premi ed altri frutti dovuti dall'Emittente o da altri soggetti che intervengano nella corresponsione di detti Interessi, premi ed altri frutti, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239.

16.4 Quale sola e unica eccezione ai paragrafi che precedono, nel caso in cui l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 divenga applicabile a seguito di una modifica, intercorsa successivamente alla data in cui l'Obbligazionista ha sottoscritto il Prestito Obbligazionario ovvero acquistato le relative Obbligazioni, dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 regolante il regime fiscale per i soggetti non residenti, l'Emittente dovrà aumentare i pagamenti dovuti, a titolo di Interessi, premi ed altri frutti, ai sensi del presente Regolamento fino ad un importo tale per cui l'Obbligazionista riceva una somma, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, pari all'ammontare che avrebbe ricevuto nel caso in cui tale imposta sostitutiva non fosse stata dovuta (c.d. clausola di *gross-up*).

16.5 Gli investitori sono invitati a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione da parte degli stessi in merito alle Obbligazioni.

Articolo 17 – Assemblea degli Obbligazionisti

17.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile.

17.2 In virtù dell'articolo 2415 del codice civile, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- (b) sulle modifiche delle condizioni del prestito;
- (c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

17.3 E' altresì demandata alla esclusiva competenza dell'assemblea degli Obbligazionisti l'assunzione di qualsiasi decisione concernente la messa in mora dell'Emittente e/o l'esercizio dei diritti degli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*) e/o l'escussione delle Garanzie Reali e della Garanzia Fideiussoria, restando inteso che per l'approvazione di ciascuna di tali decisioni sarà richiesto un *quorum* costitutivo e deliberativo almeno pari ai due terzi del valore nominale complessivo delle Obbligazioni.

17.4 Il rappresentante comune degli Obbligazionisti verrà nominato alla Data di Prima Emissione.

Articolo 18 – Legge applicabile e giurisdizione

18.1 Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

18.2 Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti è devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

Articolo 19 – Varie

19.1 Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate tramite Monte Titoli S.p.A.

19.2 La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

19.3 Il Regolamento si intende integrato, per quanto non qui previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia.